



Unione Europea

Istituto Superiore “Galileo Ferraris”



MIUR

I.P.I.A. I.P.S.A.R.

Via Petrarca – Centurano – CASERTA

Tel. Centr. : 0823/346205 - CF : 80102380617- Cod. Min. CEIS00800T

E-mail : ceis00800t@istruzione.it

Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonietta TARANTINO

Caserta, 29.11.2017

**Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie
All'albo**

COMUNICAZIONE N. 65

OGGETTO : DIVIETO di FUMO

Questa Istituzione scolastica considera la salute un diritto fondamentale, per cui **si rende necessario ribadire le disposizioni** interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il **divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici e nelle aree di pertinenza.**

Si ricordano i PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- v Art. 32 della Costituzione (tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo)
- v Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- v Legge 11 novembre 1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali)
- v Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 n. 69
- v Direttiva PCM 14/12/1995
- v Legge 28 dicembre 2001, n.448 art. 52 punto 20
- v Legge 16 gennaio 2003 n.3
- v DPCM 23/12/2003
- v Legge finanziaria 2005
- v Decreto Legislativo 81/2008
- v CCNL scuola 2006-2009
- v D.L. n. 81 del 9-04-2008
- v Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104
- v Legge 28 dicembre 2015 n. 221
- v Decreto legislativo 12 gennaio 2016 , n. 6

Il divieto di fumo è esteso a tutte le aree di pertinenza degli edifici (**comprese le zone esterne**) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici

Il divieto che vige anche durante le sospensioni dalle attività didattiche si applica: a tutti: (dipendenti, studenti, utenti e chiunque frequenti a qualsiasi titolo i locali della scuola).

Il divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. “sigarette elettroniche”

La legge n. 221 /2015 sopra citata, ha inoltre introdotto il **divieto di "abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi"** con conseguenti multe per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, e chiunque altro sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che saranno sorpresi a fumare o gettare mozziconi per terra, saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attualmente l'infrazione al divieto di fumo è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005).

La misura della sanzione attualmente va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento dovrà essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo –I.S. "G. Ferraris" CASERTA).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

I docenti daranno lettura agli studenti del contenuto della presente e copia del comunicato sarà allegato al registro di classe.

I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme in parola, segnalando al Dirigente, o ai docenti incaricati, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si rammenta agli studenti che: durante le ore di lezione è non consentito uscire dalla classe se non per motivi di necessità che il docente presente valuterà sotto la propria responsabilità.

La violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza costituisce comportamento rilevante sul piano disciplinare, ai sensi e per gli effetti del regolamento di Istituto.

Si confida nell'elevato senso di responsabilità di tutti i componenti di questa comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Tarantino
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.39/1993)